

Codice A1618A

D.D. 25 maggio 2022, n. 226

L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di realizzazione di area a parcheggio in prossimità della Telecabina "Rossa" nel Comune di Frabosa Sottana, loc. Caudano - Proponente: Comune di Frabosa Sottana.



ATTO DD 226/A1618A/2022

DEL 25/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di realizzazione di area a parcheggio in prossimità della Telecabina "Rossa" nel Comune di Frabosa Sottana, loc. Caudano - Proponente: Comune di Frabosa Sottana.

Preso atto che:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 16/03/2022 (Prot. n. 32360), il Comune di Frabosa Sottana ha richiesto di effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo nel Comune di Frabosa Sottana (loc. Caudano), in zona sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici, al fine di realizzare un'area a parcheggio in prossimità della Telecabina "Rossa";

- l'intervento interessa i terreni censiti al NCT in Comune di Frabosa Sottana, F. 29, mappali 176, 179, 234, 741, 4364, 4407;

- l'intervento comporta una trasformazione / modificazione del suolo su una superficie complessiva di 10.187 mq sottoposti a Vincolo idrogeologico (tutti non boscati), con movimenti terra (scavi più riporti) per ca. 33.600 mc;

- l'intervento in parola rappresenta la modifica di una precedente proposta progettuale, a livello di bozza, informalmente esaminata dai tecnici del Settore Geologico e del Settore Tecnico Regionale Cuneo, attraverso un confronto con i tecnici progettisti tenutosi in videoconferenza in data 09/02/2022;

- a seguito delle valutazioni congiunte con i tecnici progettisti e il proponente è stata ufficialmente presentata l'istanza sopra citata in data 16/03/2022;

- parte dei lavori era stata eseguita in difformità rispetto alle prescrizioni della citata D.D. di

autorizzazione;

- in allegato alla medesima di è pervenuta la seguente documentazione:

- > relazione tecnica
- > relazione geologica
- > estratti planimetrici catastali e di PRGC
- > corografia, planimetrie, profili e sezioni di progetto
- > documentazione fotografica

- a seguito dell'esame della documentazione progettuale sono state richieste integrazioni con nota Prot. n. 45016 in data 11/04/2022, indicando nella stessa che i tempi procedurali risultavano sospesi sino alla trasmissione di quanto richiesto;

- in data 11/05/2022 (ns. Prot n. 58540) sono pervenute le integrazioni richieste che sono state giudicate esaustive, a meno di alcune precisazioni e prescrizioni specifiche contenute nel presente provvedimento;

Tenuto conto che:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021, e che il Settore Geologico (A18/19C) rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico-nivologico per gli interventi connessi agli impianti di risalita a fune, piste per la pratica dello sci ed opere accessorie;

- in data 25/05/2022 (ns. Prot. n. 65178) è pervenuto il parere geologico-nivologico da parte del Settore Geologico (A1819C), con il quale si dichiara che gli interventi in parola possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata ed in quella integrativa, nonché si forniscono specifiche prescrizioni che verranno riportate più avanti nel dispositivo della presente Determinazione;

- a seguito dell'istruttoria svolta, considerato che gli interventi previsti risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico, si ritiene autorizzabile l'intervento con specifiche raccomandazioni, secondo quanto espressamente indicato nel già citato parere geologico;

- vista la finalità dell'intervento, lo stesso costituisce opera realizzata col concorso finanziario regionale, statale o dell'U.E. e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento del deposito cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore;

- vista la finalità dell'intervento, lo stesso costituisce opera o lavoro pubblico o impianto di interesse pubblico e pertanto, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera b) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- l'intervento risulta inoltre esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, in quanto la superficie occupata da piante arboreo-arbustive oggetto di trasformazione costituisce un contesto isolato ed è inferiore a 2000 mq, con una larghezza media inferiore a 20 ml; pertanto la medesima non costituisce bosco ai sensi dell'art. 3 della L.r. 4/2009 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

VERIFICATO che non deve essere assolta l'imposta di bollo in quanto l'istanza è stata presentata da Ente Pubblico;

DATO ATTO che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

Conclusa l'istruttoria di rito, considerato che dall'esame degli elaborati progettuali sopra richiamati, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

LA DIRIGENTE AD INTERIM

i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 17 della legge regionale 08/07/2008, n. 23;
- VISTA la legge regionale 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la Circolare n° 3/AMB del 10/09/2018;
- VISTO l'art. 19 della legge regionale 10/02/2009 n. 4 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018 n. 34;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, il Comune di Frabosa Sottana (nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. Bertolino Adriano), ad effettuare movimenti terra volti alla realizzazione un'area a parcheggio in prossimità della Telecabina "Rossa" in località Caudano, nel Comune di Frabosa Sottana, su una superficie pari a 10.187 mq in zona sottoposta a Vincolo idrogeologico (completamente non boscata), con movimenti terra (scavi più riporti) per ca. 33.600 mc, sui terreni censiti al NCT in Comune di Frabosa Sottana, F. 29, mappali 176, 179, 234, 741, 4364, 4407,. rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e le relative integrazioni, che si conservano agli atti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito impartite.

Prescrizioni specifiche di carattere geologico riportate nel relativo parere:

1. nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo; dovranno inoltre essere effettuate le verifiche di stabilità interne dei muri di sostegno in progetto, ai sensi del D.M.

17/01/2018;

2. un geologo incaricato dalla Direzione lavori dovrà verificare la corrispondenza, attraverso apposite analisi e prove geotecniche, delle caratteristiche meccaniche dei terreni da impiegarsi per la realizzazione del riporto sul quale sorgerà il parcheggio, rispetto al modello geologico elaborato in fase progettuale, ed adottare eventuali accorgimenti tecnici per garantire la stabilità delle opere;
3. i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto;
4. nelle fasi preliminari di scavo e di rimodellamento del versante oggetto di riporto si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbacee così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
5. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
6. al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti;
7. si rammenta che dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Frabosa Sottana: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità dovrà essere presentata denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 10-4161 del 26.11.2021.

Prescrizioni di carattere forestale:

1. il taglio di piante arbustive e arboree e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (L.r. 4/2009 art. 13);
3. durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;
2. il taglio di piante arbustive e arboree e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile.

Prescrizioni di carattere generale:

1. l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente terre e rocce da scavo;
2. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, per la stabilità del sito e il buon regime delle acque e dovrà essere posta opportuna cura nell'esecuzione

delle opere di regimazione e drenaggio delle acque verso gli impluvi naturali stabili;

3. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;

4. per le pareti di scavo delle trincee, dovranno essere verificate le condizioni di stabilità delle stesse in corso d'opera, la cui pendenza dovrà essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dagli scavi indicati nella relazione geologica: in caso di scavi a parete verticale si dovranno installare opere provvisorie quali armature di sostegno in accordo con quanto previsto dall'art.119 del D.lgs n.81/08 e s.m.i.;

5. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;

6. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a regola d'arte;

7. tutti gli scavi devono essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;

8. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;

9. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;

10. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

11. devono essere trasmesse a questo Settore le comunicazioni di inizio e ultimazione lavori;

12. i lavori dovranno essere eseguiti **entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione**, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni per cause di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso costituisce opera realizzata col concorso finanziario regionale, statale o dell'U.E. e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento del deposito cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso costituisce opera o lavoro pubblico o impianto di interesse pubblico e pertanto, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera b) della stessa legge regionale, il titolare è

esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

L'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, in quanto la superficie occupata da piante arboreo-arbustive oggetto di trasformazione costituisce un contesto isolato ed è inferiore a 2000 mq, con una larghezza media inferiore a 20 ml; pertanto la medesima non costituisce bosco ai sensi dell'art. 3 della L.r. 4/2009 e s.m.i..

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Si precisa che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri-Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri-Forestale di Mondovì dovranno pervenire la *comunicazione di inizio lavori* e successivamente la *relazione di fine lavori* volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite, contenente il collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Chiara Musolino